

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 14 giugno 1979

N. 6 dell'O.d.G.

N. 508 Reg. deliberazioni

OGGETTO: **Riesame legge regionale "Trattamento economico di missione e di trasferimento del personale regionale".**

L'anno millenovecentosettantanove il giorno quattordici del mese di giugno
alle ore 10,30 in Bari, nella sala delle Adunanze del Consiglio Regionale in seduta
pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. Prof. Luigi Tarricone

vice presidenti i sigg. Giuseppe Conte - Antonio Somma

consiglieri segretari i sigg. Ing. Emanuele Capozza - Prof. Rocco Galatone

e con l'assistenza:

— del Coordinatore del Settore della Segreteria Generale Dott. Eraldo Panunzio

— del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione -----

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Absenti		Presenti	Absenti
1) Andretta Aurelio	h		26) Giampaolo Filippo	h	
2) Aprite Leonardo		h	27) Laera Alessandro	h	
3) Blandino Antonio		h	28) Lanza Cosimo	h	
4) Borgla Carlo	h		29) Leucci Giovanni	h	
5) Bortone Giorgio	h		30) Liuzzi Francesco	h	
6) Calvario Pasquale	h		31) Margiotta Giovanni	h	h
7) Capozza Emanuele	h		32) Manfredi Angelo	h	
8) Cassano Michele	h		33) Morea Leonardo	h	
9) Ciocla Graziano	h		34) Palma Vincenzo	h	
10) Cluffreda Pasquale	h		35) Papa Giuseppe	h	
11) Clemente Tommaso	h		36) Papapietro Giovanni	h	
12) Colamonaco Maria	h		37) Piccigallo Benito	h	
13) Colasanto Giuseppe	h		38) Princigalli Giacomo	h	h
14) Colonna Giuseppe	h		39) Quarta Nicola	h	
15) Consiglio Gabriele	h		40) Raimondo Cosimo	h	
16) Conte Giuseppe	h		41) Rizzo Marcello	h	
17) D'Alena Fedele	h		42) Romano Domenico	h	h
18) D'Andrea Nicola	h		43) Sasso Giuseppe	h	
19) Dell'Aquila Antonio	h		44) Somma Antonio	h	
20) Dillonardo Giovanni	h		45) Sorice Vincenzo	h	
21) Fantasia Matteo	h		46) Tarricone Luigi	h	
22) Fiore Alessandro	h		47) Tarsia Incuria Achille	h	
23) Fitto Salvatore		h	48) Trisorio Liuzzi Gennaro		h
24) Galatone Rocco	h		49) Ventura Antonio	h	
25) Gatta Renzo	h		50) Zingrillo Giuseppe	h	

A relazione del sig. Vice Presidente di turno, cons. Conte (si è allontanato il Presidente Tarricone), il quale informa l'Assemblea che esto argomento iscritto all'ordine del giorno è il riesame della legge regionale "Trattamento economico di missione e di trasferimento del personale regionale".

Dà la parola al relatore, cons. Colonna, Presidente della II Commissione consiliare permanente.

- Omissis -

Il Presidente avverte l'Assemblea che si deve votare la legge regionale articolo per articolo. Ma dà lettura.

- Omissis -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente comunica all'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla legge;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;

Ad unanimità di voti, espressi ed accertati per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare, così come approva, la legge regionale "Trattamento economico di missione e di trasferimento del personale regionale", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Conte

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Capozza-Galatone

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

RIESAME LEGGE REGIONALE

"Trattamento economico di missione e di trasferimento del personale regionale".

Il Consiglio regionale
ha riesaminato la seguente legge:

Art. 1

E' abrogato l'art. 3 della legge regionale 18 luglio 1974, n.23.
(approvato all'unanimità)

Art. 2

A decorrere dal 1° ottobre 1978, al personale della Regione, comandato in missione fuori del Comune di ordinaria sede di servizio, in località distante almeno 10 chilometri, spetta l'indennità di trasferta nella misura di seguito indicata per ogni ventiquattr'ore di assenza dalla sede (ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio):

a) personale del VII, VI e V livello funzionale	L. 19.100
b) rimanente personale	L. 14.000

Per le ore residuali alle ore 24 o per missioni di durata inferiore alle ore 24, l'indennità di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di missione.
(approvato all'unanimità)

Art. 3

Le missioni sono preventivamente disposte dal responsabile dell'Ufficio oppure dall'amministratore competente, qualora si tratti del responsabile stesso, se si svolgono nell'ambito della Regione; dall'amministratore competente, su proposta del responsabile dello ufficio, se si svolgono nel restante territorio della Repubblica; dalla Giunta regionale se si svolgono all'estero.

Le missioni del personale in servizio presso gli uffici del Consiglio regionale sono preventivamente disposte dal responsabile dell'ufficio, oppure dal Presidente del Consiglio, qualora si tratti del responsabile stesso, se si svolgono nell'ambito della Regione; dal Presidente del Consiglio, su proposta del responsabile dell'ufficio, se si svolgono nel restante territorio della Repubblica; dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio se si svolgono all'estero.

In luogo dell'intero trattamento di missione al personale è data facoltà di chiedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

nute e documentate, dell'albergo di seconda categoria per il personale dal I al V livello e di prima per il rimanente personale. In tal caso le misure dell'indennità di trasferta sono ridotte di un terzo.

L'indennità di trasferta non è dovuta quando la missione:

- a) sia compiuta nella località di abituale dimora;
- b) si protragga, senza giustificato motivo, oltre le effettive esigenze di servizio;
- c) sia di durata inferiore alle quattro ore;
- d) si protragga, con interruzioni inferiori a mesi due, per oltre 240 giorni;
- e) sia compiuta nell'ambito della circoscrizione o zona, come normale servizio d'istituto dal personale di sorveglianza o/o di custodia.

L'indennità di trasferta è ridotta di un terzo, della metà o di due terzi qualora il dipendente in missione fruisca rispettivamente di alloggio, vitto, alloggio e vitto gratuiti.

E' consentito al dipendente comandato in missione chiedere una anticipazione pari ai due terzi del presumibile importo delle indennità che gli spettano ed all'intero delle spese di viaggio.

L'indennità di trasferta ai dipendenti comandati in missione all'estero è disciplinata dalla L.R. n. 21 del 12 agosto 1977 e successive modificazioni ed integrazioni, ferma restando la facoltà di cui al precedente terzo comma.

(approvato all'unanimità)

Art. 4

Il dipendente inviato in missione in località distanti sino ad ottanta chilometri dall'ordinaria sede di servizio deve rientrare giornalmente in sede, ogni qual volta tale rientro sia consentito da servizi di linea che prevedono una durata del viaggio non superiore a novanta minuti, con il mezzo più veloce.

(approvato all'unanimità)

Art. 5

Qualora particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti economicamente più conveniente l'uso del proprio mezzo di trasporto può essere autorizzato, con provvedimento motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale.

In tal caso la misura dell'indennità chilometrica è ragguagliata ad un quinto del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo.

Al dipendente è rimborsata, inoltre, l'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale.

L'uso del mezzo proprio di trasporto è autorizzato di volta in volta dal Presidente della Giunta, dal Presidente del Consiglio e da ciascun Assessore, secondo la rispettiva competenza, oppure, su delega di questi ultimi, dal responsabile del Settore e dell'Ufficio.

L'autorizzazione all'uso del mezzo proprio viene rilasciata a domanda previa acquisizione di dichiarazione sottoscritta dal dipendente di esonero della Regione da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso del mezzo per danni a terzi o a cose.

(approvato all'unanimità)

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Art. 6

Al personale in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per viaggi effettuati su mezzi pubblici di trasporto di linea extraurbani, compresi quelli di collegamento fra gli aeroporti, porti, stazioni ferroviarie, ecc. e la sede presso cui il dipendente è comandato in missione.

Per i viaggi in ferrovia o su piroscafi compete il rimborso della spesa effettivamente sostenuta (escluso l'eventuale supplemento per il vitto):

- per il biglietto, nei limiti del costo a tariffa d'uso, di seconda classe per il personale dal I al III livello, di prima classe per il rimanente personale;
- per l'uso dei treni rapidi e di qualsiasi altra categoria speciale;
- per l'uso di un posto in vagone letto di prima classe per il personale del VI e VII livello e di classe turistica per il personale dei restanti livelli;
- per l'uso di una cuccetta secondo la classe di diritto.

Il rimborso della spesa sostenuta spetta anche per i viaggi effettuati con altri servizi pubblici di linea o in aereo.

In quest'ultimo caso, per la copertura del relativo rischio, l'Amministrazione è tenuta a stipulare contratto di assicurazione sulla vita per morte o invalidità permanente nel limite massimo ragguagliato allo stipendio annuo lordo moltiplicato per il coefficiente di dieci.

In aggiunta al rimborso di cui ai precedenti commi è dovuta una indennità supplementare pari al dieci per cento del costo del biglietto a tariffa intera, se il viaggio è compiuto in ferrovia, su piroscafi o su altri mezzi di trasporto in servizio di linea terrestre o marittima, ed al cinque per cento del costo del biglietto stesso, se il viaggio è compiuto in aereo.

Per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di mezzi spetta l'indennità di L. 150 a chilometro.

Qualora non sia esibita, per smarrimento, la documentazione relativa alle spese di viaggio, il rimborso delle stesse è commisurato al costo dei viaggi nella classe più economica dei mezzi pubblici di linea con l'esclusione dell'aereo.

(approvato all'unanimità)

Art. 7

I rimborsi e le indennità di cui ai precedenti articoli competono per tutti i servizi resi fuori della ordinaria sede anche se il personale non acquista titolo alla indennità di missione.

(approvato all'unanimità)

Art. 8

Al dipendente con sede di servizio fuori del centro abitato, non servita con regolari mezzi di linea, compete l'indennità di cui all'art. 5 per l'uso del mezzo proprio nel tratto tra il posto di lavoro e il centro più vicino.

(approvato all'unanimità)

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Art. 9

A decorrere dal 1 gennaio 1979, le misure delle indennità di trasferta e delle altre indennità e rimborsi previsti dalla presente legge, esclusa quella di cui al secondo comma dell'art. 5, sono rideterminate annualmente con Decreto del Presidente della Regione sulla base degli indici rilevati per la maggiorazione della indennità integrativa speciale di cui agli artt. 1 e 2 della legge 25.7.1959, n. 324 e successive modifiche ed integrazioni.

L'aumento non può comunque eccedere il limite del dieci per cento delle misure in atto nell'anno precedente nè essere superiore all'incremento che annualmente il Ministero del Tesoro fissa per i dipendenti civili dello Stato.

(approvato all'unanimità)

Art. 10

Nei casi di trasferimento d'ufficio della sede di servizio spetta una indennità di prima sistemazione di L. 170.000, ridotta di un terzo nel caso di dipendente senza persone di famiglia conviventi ed a carico alla data di decorrenza del relativo provvedimento.

L'indennità di cui al comma precedente è maggiorata di un importo corrispondente a tre mensilità della indennità integrativa speciale vigente alla data di decorrenza del trasferimento.

Al dipendente trasferito spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, per se stesso e per ciascuna persona della famiglia, per il viaggio su mezzi pubblici di trasporto nei limiti di cui all'art. 6, oltre le indennità supplementari di cui al quarto comma dello stesso articolo.

Nei casi di trasferimento effettuato con mezzo proprio compete l'indennità chilometrica di cui al secondo comma dell'art. 5, oltre una indennità di lire 100 per ciascuna persona di famiglia.

Agli effetti dei precedenti commi si considerano come facenti parte della famiglia, purchè conviventi abitualmente con il dipendente ed a carico di questi: figli legittimi, figliastri, figli legittimati e naturali legalmente riconosciuti, figli adottivi ed affiliati, di età non superiore ai 25 anni, coniuge, genitori, affini in linea retta ascendente, fratelli minorenni e sorelle nubili.

Spetta altresì il rimborso delle spese sostenute e documentate per il trasporto, comprensivo del carico e scarico, delle masserizie fino ad un massimo di L. 16.000 per ogni quintale e fino ad un massimo di 40 quintali.

(approvato all'unanimità)

Art. 11

Per quanto non previsto dalla presente legge, si fa riferimento alla normativa di cui alle leggi statali 10 dicembre 1973, n. 836, 26 luglio 1978, n. 417 e Decreto Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513 e successive modificazioni ed integrazioni.

(approvato all'unanimità)

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Art. 12

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte come segue:

- per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1978, in L. 150.000.000=, mediante imputazione al Cap. 42 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 - Parte II Spesa - approvato con legge regionale n. 31 del 6.6.1979;
- per l'anno 1979, in L. 500.000.000=, mediante imputazione al precedente cap. 41 dello stesso Bilancio di previsione per il 1979.

Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.

(approvato all'unanimità)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Conte

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Capozza-Galatone